



Stefano Violi

(professore incaricato di Diritto canonico nella Facoltà Teologica
dell'Emilia-Romagna)

***Officium e munus tra ordinamento canonico e comunione ecclesiale* ***

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. *Officium* nella Vulgata - 3. Dalla comprensione potestativa alla visione teologica dell'ufficio ecclesiastico - 4. Il nesso tra *munus* e *officium* - 5. La nozione di *munus* tra teologia e diritto canonico - 6. La partecipazione personale e comunitaria al *munus* di Cristo mediante i doni gerarchici e carismatici - 7. Il *munus* dei Vescovi - 8. Il *munus* del Vescovo di Roma - 9. La rinuncia all'ufficio ecclesiastico di Vescovo diocesano - 10. La rinuncia di Benedetto XVI alla luce della nozione teologica di *munus* - 11. Dalla *ministerialità* alla *munusialità*.

1 - Introduzione

L'ufficio ecclesiastico rappresenta un momento fondamentale dell'ordinamento canonico, il "modulo organizzativo astratto e definito normativamente conformato"¹. Negli uffici ecclesiastici infatti si manifesta in modo prevalente l'aspetto istituzionale della Chiesa, così come la sua attività di governo, in particolare quella esecutiva².

Proprio per questo motivo la loro disciplina assume grande rilevanza nei Codici latini (CJC 1917 e 1983) e nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali (CCEO 1990). Il Codice pio benedettino inserisce la trattazione degli uffici ecclesiastici nel Titolo IV "*de officiis ecclesiasticis*", del libro II, "*de personis*", nella prima parte titolata "*de clericis*", sessione I, "*de clericis in genere*", cui seguirà il titolo V "*de potestate ordinaria et delegata*". La scansione canonica ufficio/potestà richiama la successione sistematica già presente nel *Digesto: officia publica/de iurisdictione*³. Ai sensi del can 145, § 1, CJC 1917, "L'ufficio ecclesiastico in senso lato è qualsiasi incarico esercitato legittimamente per un fine spirituale. In senso stretto è un incarico costituito

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Così P.A. BONNET, voce *Ufficio*, d) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1992, vol. XLV, p. 695.

² Cfr. V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I*, Urbaniana University Press, Roma, 2008, p. 447.

³ Cfr. D. I, 5 - D. II, 1.



stabilmente per ordinazione sia divina sia ecclesiastica, da conferire a norma dei sacri canoni, che comporta una qualche partecipazione alla potestà ecclesiastica sia d'ordine sia di giurisdizione"⁴. Anche il Decreto *Presbiterorum Ordinis* del Concilio Vaticano II, trattando del superamento del regime beneficiale, al n. 20 definisce l'ufficio ecclesiastico come "qualsiasi incarico stabilmente conferito, da esercitare per un fine spirituale"⁵.

Rispetto alla sistematica del Codice pio benedettino, il Legislatore del 1983 inserisce la trattazione dell'istituto non più nella sezione dedicata ai chierici, ma nel libro I del Codice dedicato alle *Norme generali*. In continuità con la codificazione pio benedettina, il can 145 CJC 1983 definisce l'ufficio ecclesiastico «*quodlibet munus*», di istituzione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale⁶; non si discosta dal disposto dei Codici latini il can. 936, § 1, del CCEO: "nella Chiesa l'ufficio è ogni funzione costituita stabilmente dal Signore stesso o dall'autorità competente, da esercitarsi per un fine spirituale"⁷.

Tutte le definizioni considerate individuano l'ufficio attraverso l'espressione "*quodlibet munus*". L'ufficio pertanto, nel suo senso prevalente indica l'esercizio legittimo (cioè conforme alla legge) di un *munus* per un fine spirituale. In prima approssimazione l'*officium* è allora una specie della categoria più generale del *munus*⁸.

⁴ Can. 145 CIC 1917 "§1. Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis. §2. In iure officium ecclesiasticum accipitur stricto sensu, nisi aliud ex contextu sermonis appareat".

⁵ "Officio vero, quod sacri ministri adimplent, praecipuum momentum tribuere oportet. Quare systema sic dictum beneficiale relinquatur aut saltem ita reformetur ut pars beneficialis, seu ius ad reditus ex dote officio adnexos, habeatur tamquam secundaria, et princeps in iure tribuatur locus ipsi officio ecclesiastico, quod quidem deinceps intellegi debet quodlibet munus stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum": **CONCILIO VATICANO II**, Decreto *Presbiterorum ordinis*, 20.

⁶ Can. 145 CIC 1983: "§ 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum. § 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et confertur".

⁷ "In Ecclesia officium est quodlibet munus ab ipso Domino vel ab auctoritate competenti stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum".

⁸ P. ERDÖ, «*Sacra ministeria*» e uffici ecclesiastici per eccellenza, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, a cura del Pontificum Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Libreria



Peter Erdö, concludendo il suo studio magistrale su *“Ministerium, munus et officium in Codice iuris canonici”*, osserva come, sebbene sia possibile cogliere una qualche evoluzione terminologica dal Codice pio benedettino al Codice vigente, i sensi principali dei termini sono rimasti pressoché gli stessi⁹. Con particolare riferimento a *munus*, l'Autore riconosce però l'introduzione di una nuova nozione teologica che comporta un nuovo significato speciale rispetto a quello generale di obbligazione. Il termine «*munus*» comunque -continua l'esimio canonista-, malgrado poche eccezioni, indica quasi sempre un'opera da fare in genere o un complesso di diritti e di doveri affidati a qualcuno per una ragione.

La rinuncia di papa Benedetto ha riproposto all'attenzione di canonisti e teologi il tema della relazione tra *munus* e *officium*, accrescendo la complessità della questione a motivo dell'intreccio con le problematiche teologico - canonistiche inerenti alla genesi del primato di Pietro e alla storia non sempre lineare della sua configurazione teologico - giuridica.

Parte della canonistica, semplificando le conclusioni del saggio citato, di fatto sembra dare per scontata la sinonimia di *officium-munus*, sostenendola con numerose citazioni tratte per lo più da testi curiali e dal recente magistero. Per alcuni, addirittura, nel can 145 CIC 1983 il termine *munus* “pare perdere il suo ancoraggio sacramentale e viene adibito a un senso più squisitamente giuridico a indicare ogni funzione, ogni incarico [...]”¹⁰

Tale interpretazione, pur se avvalorata dal “fluttuante impegno delle nozioni di *munus*, *ministerium* e *officio* sia in dottrina che nei testi ufficiali della Chiesa”¹¹, esita nella riduzione del concetto di *munus* alla dimensione giuridico-istituzionale della Chiesa.

In realtà il can. 145 CJC 1983 riporta lo *ius vetus*. La sua interpretazione, stando al principio generale della codificazione canonica disposto nel can. 6, § 2, deve tenere conto della *tradizione canonica*¹². Tale

editrice vaticana, Città del Vaticano, 1994, p. 855.

⁹ «Visis significationibus principalibus “ministeri” “muneris” et “officii”, earumque inter se ratione aliquam evolutionem terminologiae a Codice Pio-Benedictino usque ad Codicem vigentem repperimus. Etsi sensus principales fere iidem manserunt, intra eorum ambitum immutationes in sensibus specialibus», P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice iuris canonici*, in *Periodica*, 1989, pp. 411-436, p. 433.

¹⁰ G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, pp. 180-181.

¹¹ J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, in: *Ius ecclesiae*, 1995, 1, p. 92.

¹² “Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita”.



traditio affonda le sue radici nell'opera di inculturazione del diritto biblico realizzata nel testo latino della *Vetus Latina* prima e della *Vulgata* poi¹³; Proprio nella eredità di diritto contenuta nell'Antico e nel Nuovo Testamento infatti, come attesta la Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*, trae origine tutta la *tradizione* giuridica e legislativa della Chiesa come dalla sua prima fonte¹⁴. È nella Bibbia che la teologia patristica sapienziale¹⁵, attraverso il pensiero simbolico e il metodo eclettico, rinverrà i fondamenti, le immagini, i concetti e le linee portanti della costituzione ecclesiale¹⁶; la teologia Scolastica poi, analizzando i concetti antichi con il metodo delle *quaestiones* e ripensandoli alla luce della *ratio scripta*¹⁷ rinvenuta nel *Digesto* definirà il nuovo assetto della Chiesa disegnato dall'ecclesiologia gregoriana. Solo con Graziano la *traditio canonica* comincerà a pensarsi come distinta dalla *Sacra Pagina*, dando avvio a un percorso che, con il Concilio Vaticano II, porterà a rileggere il nesso tra diritto canonico ed ecclesiologia, non in termini di *separazione*, ma di *interrelazione*. Insegnano infatti i Padri conciliari che

“La società gerarchicamente organizzata da una parte e il corpo mistico dall'altra, l'aggregazione visibile e la comunità spirituale, la chiesa della terra e la chiesa ormai in possesso dei beni celesti non si devono considerare come due realtà; esse costituiscono al contrario un'unica realtà complessa, fatta di un duplice elemento, umano e divino”¹⁸.

¹³ Per il testo in lingua latina si rimanda alla *Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem*, a cura di R. GRAYSON, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1994, 4^a ed.

¹⁴ “[...] illa hereditas iuris, quae in libris Veteris et Novi Testamenti continetur, ex qua tota traditio iuridica et legifera Ecclesiae, tamquam a suo primo fonte, originem ducit”: GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, qui consultato in: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html.

¹⁵ Mi avvalgo qui della periodizzazione della canonistica riletta in chiave teologica da E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, in *Les Droits Fondamentaux du Chretien dans l'Église et dans la Société. Actes du I^{er} Congrès International de Droit Canonique* (Fribourg 6-11.X.1980), ed. E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA, Fribourg-Freiburg i. Br., Milano, 1981, pp. 1207-1234, ora in E. CORECCO, *Ius et Communio, I*, Piemme, Casale Monferrato, 1997, pp. 254-278, in particolare pp. 246-253.

¹⁶ Sulla rilevanza della Sacra Scrittura e della sua interpretazione nella genesi e nella costruzione del diritto canonico antico, mi permetto di rinviare a S. VIOLI, *Esegesi medievale e diritto canonico antico. Piste di ricerca*, in *Rivista di Teologia dell'Evangelizzazione*, 2012, pp. 141-164.

¹⁷ Definizione data alla sapienza giuridica romana da BENEDETTO XV, Costituzione Apostolica *Providentissima mater et magistra*, 27 maggio 1917, (AAS 9) 1917.

¹⁸ CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*, (d'ora in poi



Gli istituti dell'ordinamento canonico devono pertanto riflettere quelle verità rivelate che danno vita e forma alla comunione ecclesiale.

Oltre alla *traditio canonica* emerge così un altro criterio fondamentale per l'interpretazione del diritto positivo, desumibile da uno dei principi ispiratori della codificazione giovanneo paolina: lo sforzo di *traduzione* canonica dell'ecclesiologia conciliare¹⁹.

Sebbene il libro I del CJC 1983 riprenda spesso in modo quasi letterale alcuni canoni del precedente Codice, lo *ius vetus* in essi contenuto deve essere interpretato entro il grande sforzo di tradurre la dottrina conciliare in linguaggio canonistico. L'esplicita intenzione espressa dal Legislatore costituisce principio ermeneutico per una corretta interpretazione canonica, chiamata a rinvenire nella ecclesiologia conciliare l'imprescindibile contesto semantico nel quale va ricercato il "significato proprio delle parole", secondo il dettato del can. 17 CJC 1983²⁰.

Nel presente saggio intendo provare a riflettere sui concetti di «*officium*» e «*munus*» mettendo in dialogo - avverto fin d'ora in modo non esaustivo né sistematico- alcune suggestioni raccolte dalla tradizione teologica con i risvolti canonici delineati dai Codici.

2 - Officium nella Vulgata

Il termine *officium iuxta Vulgatam*, nella prima delle sue 36 ricorrenze, indica le obbligazioni cui si è tenuti nei confronti dei cari defunti²¹. *Officium ab efficiendo*, insegna Ambrogio nel *De officiis*, scritto omonimo all'opera morale indirizzata da Cicerone al figlio Marco²². L'ufficio così inteso, nel solco della

LG) 18. Da ciò derivava l'esortazione del decreto *Optata totius* 16, scritta in vigenza del vecchio Codice, a tenere conto, nell'esposizione del diritto canonico, del mistero della Chiesa secondo la Costituzione dogmatica "De Ecclesia" promulgata dal Concilio.

¹⁹ Come ricorda **GIOVANNI PAOLO II** nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, cit.: "Novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem. Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonisticam convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet".

²⁰ Sull'interpretazione del canone alla luce del Concilio si confronti **L. MÜLLER**, *Fede e diritto. Questioni fondamentali del diritto canonico*, Eupress FTL, Lugano, 2006, pp. 196-198.

²¹ Così Gen 23,3. Si confronti anche Nm 4,24; 4,33.

²² "Nec ratio ipsa aborret, quandoquidem officium ab efficiendo dictum putamus, quasi officium: sed propter decorem sermonis una immutata littera, officium nuncupari: vel



tradizione romana, indica un'azione suscitata da una necessità²³, di conseguenza un *dovere*.

Il frequente utilizzo di *officium* con riferimenti al servizio sacerdotale²⁴ spiega l'impiego del termine nel senso di *culto divino* e di *liturgia delle ore*. Per comprendere la stretta relazione tra "azione doverosa" e "culto divino", sedimentata nella polisemia della parola *officium*, occorre richiamare la teologia del Pentateuco. Come è noto, una delle finalità fondamentali dell'Esodo, accanto all'approdo nella terra promessa da parte del popolo di Israele, è servire Dio sul Sinai (Es 3,12). Il verbo utilizzato, `abad, indica il lavoro e il servizio in tutti i settori della vita. Riferito a Dio esprime sia l'ambito del servizio cultuale che l'insieme degli atti che il popolo è chiamato a compiere in relazione alla signoria di YHWH²⁵. I contenuti specifici del culto richiesto da Dio, codificati nelle Dieci Parole, disciplinano, oltre al culto e alla liturgia in senso stretto, anche la vita del popolo, parte irrinunciabile della vera adorazione. Sul Sinai, osservava il cardinal Ratzinger, "il popolo non riceve solo delle disposizioni culturali, ma un ordinamento giuridico e una regola di vita completi"²⁶. Ora il termine ebraico `ábödâ (corrispondente alla forma verbale `abad), reso dalla Bibbia della LXX²⁷ con λειτουργία/λειτουργεῖν, ἔργα, ἐργασία, λατρεύω, δουλεία, viene tradotto dalla Vulgata con *ministerium*, *cultus* e *officium*.

Ministerium è utilizzato nella grande maggioranza delle ricorrenze antico testamentarie con riferimento al servizio reso al Signore²⁸, alla tenda

certe, u tea agas, quae nulli officiant, prosint omnibus": **AMBROGIO**, *De officiis*, I, 8, qui citato da PL 16, col. 51.

²³ "beneficium est quod alienus det (alienus est qui potuit sine reprehensione cessare; officium est filii, uxoris, earum personarum quas necessitudo suscitatur et ferre opem iubet", **SENECA**, *De beneficiis*, III, 18,1.

²⁴ Cfr. 1 Sam 2,13; 2 Cr 8,14. All'*officium* di Es 31,10 corrisponde il verbo ἱερατεύειν nella Bibbia dei LXX. In 2 Cr 26,18 *officium* indica i compiti specifici che derivano dalla consacrazione sacerdotale. In Eb 9,6 traduce il greco λατρεία, e indica il servizio sacerdotale di culto.

²⁵ Cfr. **C. WESTERMANN**, «'ebed» in **E. JENNI**, **C. WESTERMANN**, *Dizionario teologico dell'Antico Testamento*, Marietti, Genova, 1982, col. 171.

²⁶ Cfr. **J. RATZINGER**, *Introduzione allo spirito della liturgia*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2001, p. 14.

²⁷ Per il testo greco ci rifacciamo alla *Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes [...]*, Duo volumina in uno, a cura di A. RAHLFS, *Deutsche Bibelgesellschaft*, Stuttgart, 1979.

²⁸ Così in Nm 8,11.



del convegno²⁹; si riferisce ancora agli oggetti liturgici³⁰; richiama il servizio dell'altare³¹, il servizio sacerdotale ordinato in classi³²; l'ordinazione al ministero dei Leviti³³, l'atto di istituzione³⁴.

La sinonimia di *ministerium* e *officium* caratterizzerà anche alcuni testi del Concilio Vaticano II, oltre che alcune ricorrenze del termine *ministerium* nel CJC 1917 e nel CJC 1983³⁵.

Al pari del *ministerium iuxta Vulgatam*, il termine *officium* compare nella maggior parte delle ricorrenze riferito al sacerdozio. Il Secondo Libro delle Cronache attesta l'esistenza di uffici il cui esercizio non compete al Re ma ai sacerdoti a motivo della consacrazione per quel determinato servizio³⁶. Riferendosi ai sacerdoti, il libro dell'Esodo parla di *officium in sacris*³⁷.

Il secondo libro delle Cronache attribuisce a Giosia l'ordinamento dei sacerdoti e dei leviti mediante la previsione di turni, per il corretto adempimento dei servizi³⁸. I concetti di *consacrazione* e di *ordinazione*

²⁹ Il termine *ministerium tabernacoli*, a traduzione dell'ebraico `ábodat `öhel mô`ed presente nel libro dei Numeri (cfr. Nm 7,5; Nm 18,6), diventerà, una volta che il popolo sarà approdato nella Terra Promessa, *ministerium domus Domini* (cfr. 1 Cr 23,4; 1 Cr 23,24; 1 Cr 25,6; 1 Cr 28,2) o *templi Domini* (1 Cr 23,28). Per il testo ebraico dell'Antico Testamento rimandiamo alla *Biblia Hebraica Stuttgartensia*, a cura di W. RUDOLPH, H.P. RÜGER, 5ª ed., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1997.

³⁰ L'espressione *vasa ministerii* ricorre in Nm 4,26; 1 Cr 9,28; 1 Cr 28,14; la traduzione della LXX τὰ σκεύη τὰ λειτουργικά, è richiamata anche nel Nuovo Testamento in Eb 9,21: "τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας".

³¹ Così Nm 18,5.

³² Cfr. Nm 7,5; 1 Cr 6,32; 1 Cr 6,17; 2 Cr 31,16; 2 Cr 5,11.

³³ Cfr. 1 Cr 6, 33.

³⁴ Cfr. Gs 9,27.

³⁵ Cfr. P. ERDÖ, *Ministerium, munus*, cit., pp. 414, 419, 427.

³⁶ 2 Cr 26, 17-18: "Statimque ingressus post eum Azarias sacerdos et cum eo sacerdotes Domini octoginta viri fortissimi; restiterunt regi atque dixerunt: "Non est tui officii, Ozia, ut adoleas incensum Domino, sed sacerdotum, hoc est filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad huiusmodi ministerium".

³⁷ Cfr. Es 31,10.

³⁸ 2 Cr 31,2: "Ezechias autem constituit turmas sacerdotales et leviticas per divisiones suas, unumquemque in officio proprio tam sacerdotum videlicet quam Levitarum, ad holocausta et pacifica, ut ministrarent et confiterentur canerentque laudes in portis castrorum Domini". La *taxis* sacerdotale suggerita dalla traduzione della LXX (καὶ ἔταξεν Ἐζεκιᾶς), già presente in 1 Cr 6,33, troverà la sua definizione in Eb 7,11, ove l'autore parla di un nuovo sacerdozio *secundum ordinem Melchisedech* (κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ) contrapposto al sacerdozio *secundum ordinem Aaron* (κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν).



appaiono dunque costitutivamente connessi con l'esercizio di alcuni uffici previsti nell'ordinamento levitico.

Dall'utilizzo del termine *officium* riferito al servizio cultuale rigorosamente definito e ripetitivo, discende anche l'idea di stabilità dell'ufficio. L'esatta codificazione delle funzioni inerenti il servizio sacerdotale rende ragione di un'ulteriore accezione assunta da *officium* nella *Vulgata*: il complesso di diritti e di doveri legato a un preciso incarico³⁹. Nell'*officium* specifico del sacerdozio levitico emergono pertanto tutti i tratti della "istituzione", secondo l'ormai classica definizione proposta da Santi Romano⁴⁰.

La destinazione determinata di uno specifico spazio all'interno dell'accampamento a quanti erano insigniti del servizio sacerdotale, porterà la *Vulgata* a indicare, con il termine *officium*, in Nm 2,17, anche maHánĒ reso dalla LXX con ἡ παρεμβολή ovvero il luogo dell'accampamento circoscritto presso il quale i sacerdoti a servizio della tenda dimoravano durante il cammino del popolo nel deserto.

Accanto al significato generico di "servizio", gli utilizzi antico testamentari più ricorrenti di *officium* e *ministerium* designano pertanto l'istituzione del sacerdozio levitico.

Il termine, utilizzato in senso tecnico nell'espressione *ufficio ecclesiastico*, assumerà un'importanza fondamentale nella organizzazione ecclesiastica disegnata dal Codice pio benedettino. Apparentemente estranei alla tradizione teologica fin qui considerata sono i nessi esplicitamente menzionati nella definizione di *officium* del can. 145, § 1, CJC 1917 con il *munus* e la *potestas*.

³⁹ Così per esempio in 1 Sam 2,13, il termine ebraico mišəpaṭ, reso dalla LXX con δικαίωμα, viene tradotto dalla *Vulgata* con *officium*, e indica il complesso di diritti e di doveri dei sacerdoti nei confronti del popolo.

⁴⁰ "L'istituzione è un'unità ferma e permanente, che non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, pel mutarsi dei singoli suoi elementi, delle persone che ne fanno parte, del suo patrimonio, dei suoi mezzi, dei suoi interessi, dei suoi destinatari, delle sue norme, e così via. Essa può rinnovarsi, conservandosi la medesima e mantenendo la propria individualità: da ciò deriva la possibilità di considerarla come corpo a sé stante, di non identificarla con ciò che può essere necessario a darle vita, ma che, dandole vita, si amalgama in essa" (S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 3ª ed., Sansoni, Firenze, 1977, p. 39).



3 - Dalla comprensione potestativa alla visione teologica dell'ufficio ecclesiastico

L'ufficio ecclesiastico, secondo il disposto del can. 145, § 1, CJC 1917, "comporta una qualche partecipazione alla potestà ecclesiastica sia d'ordine sia di giurisdizione⁴¹". Il legame tra *potestas* e ufficio ecclesiastico è ribadito dal can. 197 § 1 CJC 1917 là dove definisce la potestà di giurisdizione ordinaria come quella potestà annessa per il diritto stesso all'ufficio⁴². Nell'identificazione *officium/munus/potestas* appare chiara l'influenza, non sempre teologicamente mediata, della visione potestativa dello Stato, tendente a identificare le funzioni statali con il *potere*, diviso - secondo lo schema della separazione dei poteri - in legislativo, esecutivo e giudiziario. Ora, nella visione potestativa, l'ufficio ecclesiastico si riferisce "all'organizzazione del potere gerarchico"⁴³.

L'esempio più emblematico di identificazione dell'*ufficio* con il *potere* è ravvisabile nell'istituto del Romano Pontefice, così come è stato codificato nel titolo VII del libro II CJC 1917, rubricato: "*De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*". Il can. 218, § 1, dopo aver affermato il principio del primato petrino svincolato dalla relazione costitutiva con il collegio dei Vescovi, definisce la *plena potestas iurisdictionis* del Romano Pontefice nei confronti di tutta la Chiesa⁴⁴.

L'irriducibilità della teologia petrina al canone citato emerge in tutta la sua evidenza dalla considerazione storica dei concetti ripresi dalla definizione codiciale. La *plenitudo potestatis* fa la sua prima apparizione in una lettera di Leone Magno, ove il papa ricorda al suo legato che la delega non comporta il trasferimento al delegato della pienezza dei poteri, ma solo di parte della sollecitudine del delegante⁴⁵. Il Concilio Romano del 1074 estenderà il concetto di "vicario" della Chiesa romana, riferito in origine a

⁴¹ "[...] aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis".

⁴² "Potestas iurisdictionis ordinaria ea est quae ipso iure adnexa est officio; delegata, quae commissa est personae".

⁴³ Cfr. P.A. BONNET, voce *Ufficio*, d) *Diritto canonico*, cit., p. 692.

⁴⁴ "Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent".

⁴⁵ LEONE MAGNO, *Epistolae*, XIV: "Leo urbis Romae, Anastasio episcopo Thessalonicensi "Vices enim nostra ita tuae credidimus charitati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis" (in PL 54, 67).



un singolo legato pontificio, a tutte le chiese particolari⁴⁶. La teorizzazione del principio della *plenitudo potestatis* avverrà con Innocenzo III attraverso l'analogia tra la Chiesa e il corpo umano⁴⁷.

Anche il concetto di *iurisdictio*, architrave della costruzione dottrinale del Codice del 1917, appare assente nel linguaggio colto alto-medievale. Il termine, piuttosto ambiguo⁴⁸, ricorre nell'epistolario di Gregorio Magno e non trova grande fortuna nei documenti pontifici alto-medievali. Più ricorrente semmai l'uso di 'iurisdictio' nella prassi, in un significato, piuttosto lato, di poteri di governo e di amministrazione⁴⁹. Nel linguaggio canonistico viene utilizzato con riferimento ai vescovi diocesani. Nei confronti della *iurisdictio* dei Vescovi diocesani, emergerà la prassi di chiederne al vescovo di Roma l'esenzione⁵⁰. Come insegnerà Graziano nel suo *Decretum*: "L'Autorità apostolica può esimere i vescovi dalla giurisdizione dell'arcivescovo"⁵¹. L'abuso di tale prassi sarà stigmatizzato da San Bernardo quando, nel *De Consideratione ad Eugenium III*, raccomanderà di non "mutilare" le chiese particolari dalle loro membra:

⁴⁶ "Pater Gregorius: Sancta Romana Ecclesia vices sua sita aliis impertivit Ecclesiis ut in partem vocatae sint sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Unde liquido demonstratur quod quilibet episcopus nec super gregem sibi commissum tantam potestatem habeat quantum [quantam] presul apostolicus: qui licet curam suam in singulos episcopos diviserit, nullo modo tamen seipsum sua universali et principali potestate privavit; sicut nec rex suam regalem potentiam diminuit, licet regnum suum in diversos duces, comites sive iudice diviserit. Cum igitur dominus apostolicus in omni Ecclesia tam principalem potestatem habeat, ut etiam invito episcopo cujuslibet Ecclesiae in ea juxta canonicas sanctiones possit disponere, quis denegare poterit quin ubique gentium tam subditos episcoporum quam ipsos episcopos apostolicae institutionis contemptores damnare possit?" (in **CONCILIA ROMANA**, *Acta*, XXIII, PL 148, 783).

⁴⁷ "Sicut enim in humano corpore solum caput habet plenitudinem sensuum, caetera vero membra partem recipiunt plenitudinis; sic et in ecclesiastico corpore caeteri episcopi vocati sunt in partem sollicitudinis, sed supremus pontifex assumptus est in plenitudinem potestatis": **INNOCENZO III**, *Sermones de sanctis*, XIII, in PL 217, 517. "Tu vocaberis Cephas, quod exponitur *caput*, in quo sensuum plenitudo consistit; quia cum caeteri vocati sint in partem sollicitudinis, solus Petrus assumptus est in plenitudinem potestatis": **INNOCENZO III**, *Sermone de sanctis*, VII, in PL 217, 482.

⁴⁸ **E. CASTELLUCCI**, *La famiglia di Dio nel mondo. Manuale di ecclesiologia*, Cittadella Editrice, Assisi, 2008, p. 305.

⁴⁹ Cfr. **P. COSTA**, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano, 1969., p. 98.

⁵⁰ Cfr. **ZACCARIA** *Epistola et decreta*, XV, ad Bonifacium, in PL 89, 954.

⁵¹ Q. I, C. LII: "Apostolica auctoritas a jurisdictione archiepiscopi episcopos valet eximere".



“non create un mostro, staccando un dito dalla mano per attaccarlo alla testa”⁵².

Nell’affermare il primato di giurisdizione, il Concilio Vaticano I precisa che

“questo potere del sommo pontefice non reca assolutamente pregiudizio al potere di giurisdizione episcopale ordinario e immediato, in virtù del quale i vescovi, stabiliti dallo Spirito Santo come successori degli apostoli, in qualità di veri pastori pascono e governano ciascuno il gregge a lui affidato”⁵³.

Di contro il can. 108, § 3, CJC 1917 arriverà a subordinare, *ratione iurisdictionis*, i vescovi al Papa, aprendo la possibilità a interpretazioni ultramontaniste del Codice pio benedettino⁵⁴. Nell’affermare la fondazione biblica del primato⁵⁵, riconoscendo che il concetto di *iurisdictionis* ne rappresenta una espressione storicamente variabile, Giovanni Paolo II auspicherà la ricerca di una sua nuova forma di esercizio capace di garantirne i tratti essenziali⁵⁶.

In realtà già il Concilio Vaticano I, nella Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* non aveva ridotto il compito del Vescovo di Roma a esercizio di un potere, ma aveva parlato del Romano Pontefice in termini di *munus* e di *charisma*⁵⁷.

⁵² “Tunc denique tibi licitum censeas, suis ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt patres tui? Si iustitiae est jus cuique servare suum; auferre cuiquam sua, justo quomodo poterit convenire? Erras, si ut summam, ita et solam institutam a Deo vestram apostolicam potestatem existimas [...] Monstrum facis, si manui submovens, digitum facis pendere de capite, superiorem manui, brachio collateralem. Tale est si in Christi corpore membra aliter locas quam disposuit ipse”: **BERNARDO DA CHIARAVALLE**, *De considerazione ad Eugenium III*, PL 182, 768.

⁵³ H. DENZINGER (ed.), *Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum*, Dehoniane, Bologna, 2000 (d’ora in poi DS), 3061.

⁵⁴Cfr. **E. CASTELLUCCI**, *La famiglia di Dio*, cit., p. 313.

⁵⁵“*Primus Simon, qui dicitur Petrus [...] Ordinem apostolorum et meritum uniuscujusque, illius fuit distribuere, qui cordis arcana rimatur*”: **GEROLAMO**, *Commentaria in Matthaeum*, X,3, in PL 26, 61.

⁵⁶“*Persuasum habemus peculiari nos officio obstringi, cum potissimum perspiciamus plerasque christianas Communitates oecumenica cupiditate flagrare cumque petitionem nobis subiectam exaudiamus, ut aliquam inveniamus formam primatus exercitii, quae, nihil essentiae suae deponens, in novam tamen condicionem pateat*”: **GIOVANNI PAOLO II**, Lettera Enciclica *Ut unum sint*, n. 95.

⁵⁷ Si pensi per esempio alle espressioni *exercitii muneris* (DS 3062), *pastoralis munus* (DS 3069), *Apostolicus munus* (DS 3072), oltre che al passo nel quale parla del *charisma Petri*: “*Hoc igitur veritatis et fidei numquam deficientis charisma Petro eiusque in hac cathedra*



I Padri del Concilio Vaticano II, a correzione dell'assunzione acritica del modello secolare di identificazione funzione/potere, aprendo la trattazione relativa alla costituzione gerarchica della Chiesa, sottolineano la relazione fondamentale che lega la sacra potestà con il servizio dei fratelli: "Dotati di sacra potestà, i ministri sono a servizio dei loro fratelli"⁵⁸. Il passo conciliare recupera la tradizione patristica e medievale che vede come fine esclusivo e criterio di legittimità dell'essere a capo (*praeesse*) l'essere utile (*proesse*) al popolo di Dio⁵⁹. Mentre matura la progressiva assimilazione dell'*officium* al *ministerium*, si accredita la concezione, recepita dal can. 129, § 1, CJC 1983⁶⁰, della *potestas* da intendersi più come abilitazione ontologica ordinata alla realizzazione della missione ecclesiale, che come capacità di vincolare i propri sudditi⁶¹.

Ai sostantivi di possesso e proprietà, riferiti alla potestà⁶², si preferiscono così i termini di "abilitazione sacramentale" ed "esercizio".

Fondandosi su questi presupposti, il can. 145 CJC 1983, discostandosi dalla definizione di ufficio ecclesiastico in senso stretto del Codice del 1917, non prescrive come elemento essenziale dell'ufficio una qualche connessione dell'ufficio la *potestas*⁶³, limitandosi a definire il *munus* come nucleo essenziale dell'ufficio.

successoribus divinitus collatum est, ut excelso munere in omnium salutem fungerentur [...] (DS 3071). Su quest'ultimo tema rimandiamo a L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa*, Jaka Book, Milano, 1989.

⁵⁸ "Ministri enim qui sacra potestate pollent, fratribus suis inserviunt" (*Lumen Gentium* 18, DS 4142).

⁵⁹ Sul punto mi permetto di rimandare a S. VIOLI, *Il prologo di Ivo di Chartres. Paradigmi e prospettive per la teologia e l'interpretazione del Diritto canonico*, ed. Eupress, Lugano, 2005, pp. 98-100.

⁶⁰ "Potestatis regiminis, quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti".

⁶¹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, in *Ius Ecclesiae*, 1995, p. 92. D'altronde già la *Vulgata* utilizza in più ricorrenze la parola *potestas* per esprimere non un potere assoluto, ma una abilitazione ricevuta, ordinata al perseguimento di un fine o di una missione (cfr. Mc 1,22, 27; Lc 10,19; At 9,19; Ap 9,19; 20,6; Mt 21,23). Sul punto si rimanda a W. FOESTER, sub voce ἐξουσία, in: G. KITTEL, G. FRIDRICH, *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, III, Paideia, Brescia, 1967, col. 630 ss.

⁶² Si confronti per esempio i cann. 158 e 199 CJC 1917.

⁶³ Sarà il can. 274, § 1, a ribadire che "soltanto i chierici possono ottenere uffici, per il cui esercizio si richiede la potestà d'ordine o la potestà di governo ecclesiastico". Anzi, il can. 150 pronuncia il principio secondo il quale l'ufficio che "comporta la piena cura delle anime, non può essere conferito validamente a chi non è stato ancora insignito del sacerdozio": così P. ERDÖ, «*Sacra ministeria*» e uffici ecclesiastici per eccellenza, in *Ius in vita*



La via per il superamento di una visione esclusivamente potestativa della Chiesa e dell'ufficio ecclesiastico sarà aperta dai Padri Conciliari mediante la riscoperta della partecipazione battesimale di tutti i fedeli al *munus regalis Christi*⁶⁴ e il conseguente recupero della nozione teologica di *munus* a esso connessa.

4 - Il nesso tra *munus* e *officium*

Nella *Vulgata* il termine "*munus*" non è mai impiegato per esprimere un incarico o una funzione all'interno di una comunità organizzata. Nella quasi totalità delle 123 ricorrenze presenti nella versione latina della Bibbia infatti, la parola *munus* è utilizzata con i significati di *dono*, *offerta*, *sacrificio*, *regalo*, *oblazione*, *tributo*, a traduzione di diversi termini sinonimici ebraici⁶⁵. Parimenti afferiscono alla sfera semantica del dono i corrispettivi termini utilizzati dalla traduzione greca della LXX⁶⁶. "*Munus*" compare per la prima volta in Gn 4 a indicare le offerte di Caino e di Abele come risposta al grande dono della creazione. I significati di dono naturale e dono rituale si alternano negli utilizzi del termine.

Nel Nuovo Testamento "*munus*" indica i doni portati a Gesù dai Magi⁶⁷, l'offerta rituale per l'altare⁶⁸; i doni di Abele⁶⁹; i doni senza alcun riferimento rituale⁷⁰. Mai una volta "*munus*" è messo in correlazione esplicita con il termine *officium*.

Secondo la migliore dottrina, il nesso semantico posto dal legislatore pio benedettino tra *officium* e *munus* trova la sua origine nel diritto romano⁷¹. Wolfgang Gunkel sostiene che il significato di servizio obbligatorio attribuito

et in missione Ecclesiae, a cura del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, LEV, Città del Vaticano, 1994, pp. 862, p. 860.

⁶⁴ Cfr. LG 31.

⁶⁵ Ricordiamo fra i principali: minHâ (Gn 4,3) con il significato di "offerta" e maTTât con il significato di "dono" (1 Re 13,7).

⁶⁶ Si pensi per esempio a θυσία (Gn 4,3), δῶρον (Gn 4,4), δόμα (Gn 25,6), προσφέρειν (Dn 2,48), ἀπόδομα (Nm 8,11), μαννα (2 Re 8,8), ἀποστολή (1 Mac 2,18), φιλανθρωπία (2 Mac 13,23).

⁶⁷ Cfr. Mt 2,11.

⁶⁸ Mt 5,23,24; 8,4; 15,5; Lc 21,1; 21,4; Eb 8,3,4; 9,9.

⁶⁹ Eb 11,4.

⁷⁰ Ap 11,10.

⁷¹ Cfr. P. ERDÖ, *Ministerium, munus*, cit., p. 414.



a *munus* derivi dall'onere del servizio militare e di opere di manutenzione delle *moenia* cui erano tenuti i cittadini romani in epoca arcaica⁷². Paolo Diacono, legherà *munis* (aggettivo derivato da *munus* insieme a *immunis* e *communis*) a *officium*, definendo *immunis* colui che non è tenuto ad alcun dovere⁷³, dunque esentato dall'obbligo⁷⁴.

Il testo classico, solitamente richiamato dalla dottrina canonistica per spiegare il nesso semantico tra *munus* e *officium*, è in realtà un frammento del *Commentum ad Edictum* di Paolo riportato dal *Digesto*. In esso vengono presentati tre significati di *munus*: *donum*, *onus* e *officium*:

«La parola “*munus*” può essere intesa in tre differenti accezioni: nella prima significa *dono*, da cui si dice che i *munera* sono dati o inviati; nella seconda *incarico ufficiale*, per cui quando uno è dispensato si parla di immunità; nella terza accezione significa *ufficio*, da cui si dice *munera* militari e militi munifici: sono detti civili poiché prendono uffici civili»⁷⁵.

Nella terza accezione proposta dal giurista romano, *officium* è evidentemente interpretato come sinonimo di *munus*.

Sebbene il rapporto di sinonimia tra *munus* e *officium* sarà in larga parte acquisito dalla dottrina canonistica come un “dato”, la sintassi del can. 145 §1 CJC 1917 definisce in realtà il rapporto in termini di genere a specie. Rispetto alla categoria più generale di *munus*, l'*officium* presenta come elementi di specificità la costituzione stabile nell'ordinamento divino o ecclesiastico, il conferimento a norma dei sacri canoni e, nel caso di ufficio in senso stretto, la partecipazione alla potestà.

Sarà il Concilio Vaticano II a porre le basi per definire compiutamente la relazione di *iperonimia* di *munus* rispetto a *officium*, affiancando ai significati consueti di *munus* una nuova accezione teologica,

⁷² W. GUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*, 3ª ed., Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006, p. 18. Sull'incontro e lo scambio tra i termini *officium* e *munus* in ambito romanistico si confronti F. CANCELLI, sub voce. *Ufficio (diritto romano)*, in: *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 602-603.

⁷³ “*Munem* significare certum est officium; unde de contrario immunis dicitur, qui nullo fungitur officii”: PAOLO DIACONO, *Excerpta ex libris Pompeii Festi de significazione verborum* 127.7.

⁷⁴ Cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire Etymologique de la langue latine*, II, Paris, 1951, sub voce *munis*, p. 748.

⁷⁵ «“*Munus*” tribus modis dicitur: uno donum, et inde munera dici dari mittive: altero onus, quod cum remittatur, vacationem militiae munerisque praestat inde immunitatem appellari. tertio officium, unde munera militaria et quosdam milites munificos vocari: igitur municipes dici, quod munera civilia capiant» (*Dig.* 50. 16. 18).



già implicitamente presente nella *Vulgata*, caratterizzata da una eccedenza semantica rispetto all'iponimo *officium*⁷⁶.

Nei casi poi in cui l'ufficio ecclesiastico richieda l'esercizio dell'ordine sacerdotale, secondo la previsione del can. 150 CJC 1983, le due nozioni di *munus* e di ufficio assumeranno ulteriori caratteri di differenziazione.

5 - La nozione di *munus* tra teologia e diritto canonico

Malgrado il termine "*munus*" nella *Vulgata* non appaia mai in correlazione esplicita con *officium*, la tradizione teologica medievale elaborerà il loro accostamento mediante un percorso esegetico originale, non coincidente con quello della semplicistica trasposizione della tradizione romanistica nell'ordinamento della Chiesa.

Il punto di partenza è l'esegesi patristica del Capitolo II del Vangelo di Matteo. Come è noto la tradizione ermeneutica dei Padri aveva individuato quattro sensi nella Scrittura, così riassunti nel famoso distico latino: "*Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia*". La stessa *littera*, mentre racconta i fatti, rivela una verità dogmatica (senso 'allegorico' o 'mistico' che nutre la fede); svela l'orizzonte delle cose ultime (senso 'anagogico' o 'escatologico' che orienta la speranza); indica una strada concreta e percorribile che offre la forma e la misura alla vita morale (senso morale o 'tropologico')⁷⁷. Proprio nel risalire dalla *littera* della Scrittura al senso dogmatico, trovando in esso il risvolto pratico, si rivela l'elemento specifico dell'esegesi patristica. Tale specificità consentirà di rileggere senza soluzione di continuità la tradizione teologica in chiave canonica⁷⁸.

⁷⁶ Ponendo l'attenzione alla partecipazione al *munus docendi* propria dei laici, la dottrina più illuminata ne distingue i profili di carattere sostanziale (*munus* in senso teologico) dalle forme di partecipazione derivante da una chiamata della gerarchia e da essa regolate. Sul punto rinvio a **G. FELICIANI**, *I diritti e i doveri dei fedeli laici nell'ambito della evangelizzazione: la loro partecipazione al munus docendi*, in: Í. MARTINEZ ECHEVARIA (a cura di), *Fede, evangelizzazione e diritto canonico*, EDUSC, Roma, 2014, p. 46.

⁷⁷ Sul punto ci limitiamo a rinviare al classico **H. DE LUBAC**, *Storia e Spirito. La comprensione della Scrittura secondo Origene*, Paoline, Roma, 1971, traduzione italiana di C. Benincasa, F. Scorza Barcellona. (originale *Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène*, Parigi, 1970), ora riedito in lingua italiana insieme ai quattro volumi di **H. DE LUBAC**, *Esegesi Medievale*, Jaca Book, Milano, 1985-2006.

⁷⁸ Mi permetto di suggerire su questo tema la lettura di **S. VIOLI**, *Esegesi medievale e diritto canonico antico. Piste di ricerca*, in *Rivista di Teologia dell'Evangelizzazione*, 2012, pp. 141-



Racconta l'evangelista Matteo che i Magi, "Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra"⁷⁹; "*Obtulerunt ei munera, aurum et tus et myrrham*", secondo la versione latina della *Vulgata*. Seguendo i canoni dell'esegesi patristica, Gerolamo interpreta i *munera* come *sacramenta*: i magi portano l'oro al re, l'incenso a Dio, la mirra all'uomo⁸⁰. L'offerta dei *munera* dunque esprime una prima professione di fede cristologica nella divino-umanità e nella regalità di Gesù. È Gesù - secondo Gregorio Magno - che i Magi professano con i mistici doni: il re con l'oro, Dio con l'incenso; l'uomo mortale con la mirra⁸¹. Per Leone Magno nell'oro è significato l'onore dovuto al re; nell'incenso la venerazione divina; nella mirra la confessione della mortalità umana⁸².

Già nella rilettura di Leone Magno emerge, insieme al dato dogmatico, il dato tropologico: la regalità di Gesù comporta l'onore a Lui dovuto da parte dei Magi. L'offerta dei *munera*, collocata nel contesto dell'adorazione, richiama così il verbo ebraico *abad*. Amalario di Metz individua nei *tria munera*, senza soluzione di continuità con la professione di fede cristologica, le *tres functiones* proprie del popolo di Dio⁸³. In questo

164.

⁷⁹ Mt 2,10-11.

⁸⁰ "Pulcherrime munerum sacramenta Juvencus presbiter uno versiculo comprehendit: Thus, aurum, myrrham, regique, hominique, Deoque dona ferunt" (**GEROLAMO**, *Commentaria in Matthaeum*, in PL 26, 26 B).

⁸¹ **GREGORIO MAGNO**, *Omellie sul Vangelo*, PL 76, 1112: "Eum ergo magi quem adorant etiam mysticis muneribus praedicant, auro regem, thure Deum, myrrha mortalem". Sulla rilettura dogmatica di Mt 2,11 si confronti anche: **FULGENZIO DI RUSPE**, *Sermones*, IV, 9, in PL 65, 736; **PIETRO CRISOLOGO**, *Sermones*, 158, in PL 52, 616; **SICARDO DA CREMONA**, *Mitrato sive Summa de officiis ecclesiasticis*, PL 213, 235; **ODERICO VITALE**, *Historia ecclesiastica*, I,1, in PL 188, 20.

⁸² **LEONE MAGNO**, *Sermones*, 34,3, in PL 54, 246: "O perfectae scientiae mirabilem fidem, quam non terrena sapientia erudit, sed Spiritus sanctus instituit! Unde enim hi viri, cum proficiscerentur de patria, qui nondum viderant Jesum, nec aliquid contuitu ejus, quod tam ordinate venerantur, adverterant, hanc deferendorum munerum servavere rationem? nisi quia praeter illam stellae speciem, quae corporeum incitavit obtutum, fulgentior veritatis radius eorum corda perdocuit; ut priusquam labores itineris inchoarent, eum sibi significari intelligerent, cui in auro regius honor, in thure divina veneratio, in myrrha mortalitatis confessio deberetur".

⁸³ **AMALARIO DI METZ**, *Liber de ordine antiphonarii*, PL 105, col. 1276 B: "Tria munera eorum triplicem personam Christi praefigurabant, id est, regis et sacerdotis, et mortalis hominis, necnon et tres functiones membrorum Christi, id est, sapientiam, virtutem orationi, et mortificationem carnis. Harum trium functionum legationem munera Magorum portaverunt". Riprenderà la tripartizione anche **ONORIO D'AUTUN**,



orizzonte ermeneutico Werner di San Biagio vedrà nei *munera* dei Magi “le buone opere che i fedeli adempiono a Dio per fede”⁸⁴.

Il nesso tra *dono* e *funzione* trova in questo modo la sua fondazione teologica e più specificatamente cristologica.

Mediante la fede in Gesù, i *christifideles* esercitano le loro specifiche funzioni, rispondendo al dono di Dio con l’offerta a un tempo rituale ed esistenziale dei loro *munera*. Rispetto all’ufficio inteso in senso romanistico come *dovere* conseguente a una necessità, il *munus*, recuperato nel suo significato teologico, esprime una *diaconia* che rimanda al primato del *dono di grazia*⁸⁵. Prima dell’azione dell’uomo e a fondamento di essa si pone il primato di Dio. Nell’agire grazioso di Dio si radica l’agire grato dell’uomo. È questa la consapevolezza testimoniata da Paolo nella lettera agli Efesini: “sono ministro secondo il dono della grazia di Dio” (Ef 3,7). L’esortazione rivolta a Timoteo ribadisce questa verità: “non trascurare il dono che è in te che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani” (1 Tim 4,14). Ancora: “ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l’imposizione delle mani” (2 Tim 1,6). È il dono di Dio pertanto che rende idonei al ministero, come afferma espressamente Paolo nella Seconda lettera ai Corinzi (2 Cor 3,6)⁸⁶. L’*idoneità* al ministero conferita mediante il dono di Dio fonda la rilettura teologica del concetto di *munus* in termini di abilitazione sacramentale al servizio.

Come ricordava Eugenio Corecco,

“quanto Dio effettua attraverso Parola e Sacramento è ad un tempo dono (Gabe) - la cui efficacia dipende dall’accettazione nella fede da parte dell’uomo - e compito (Aufgabe), che si compie nella decisione libera e personale di quest’ultimo. Nella struttura della Chiesa è dunque possibile - analogamente a quanto avviene nel sacramento, dove si distingue il segno esterno dall’effetto interno della grazia causato dal primo - distinguere un ordine costitutivo, basato sulla

Sacramentarium, seu de causi set significatu mystico rituum divini in Ecclesia officii liber, in PL 172, 781 C.

⁸⁴ WERNER DI SAN BIAGIO, *Libri deflorationum*, in PL 157, 811: “Munera quae Magi offertur sunt bona opera, quae fideles Deo per fidem persolvunt”.

⁸⁵ «Munus autem illud, quod Dominus pastoribus populi commisit, verum est servitium quod in Sacris Litteris “diaconia” seu ministerium significanter nuncupatur» (LG III, 24).

⁸⁶ Passo così commentato da AMBROSIASTER, *Commentaria in Epistolam ad Corinthios Secundam*: “quamvis praeferat apostolicam dignitatem, in Dei tamen laudem prorumpit, non istud meritis humanis ascribens, sed ejus gratiae, qui dignatus est pro vita humana salutarem praedicationem ordinare, quae quos lex vetus reos tenebat, salvaret, data remissione peccatorum per Jesum Christum Dominum nostrum” (in PL 17, 285-286).



Chiesa quale segno sacramentale di salvezza ultimamente indipendente dalla volontà dell'uomo, ed un ordine operativo, in cui ciò che è fondato nel primo può trovare il suo sviluppo fruttuoso ed efficace grazie alla libera adesione dell'uomo. Entrambi gli ordini sono distinti ma non separabili, perché non sono altro che due facce della stessa realtà: la Chiesa che, come insegnerà il Concilio Vaticano II è una realtà complessa (LG I, 8)⁸⁷.

Proprio il concetto teologico di *munus*, - a un tempo dono di grazia e impegno - ben si accorda con i due ordini distinti ma non separabili dell'unica realtà ecclesiale.

Leone Magno, ricordando l'anniversario della sua assunzione al pontificato, parlerà di gratitudine per il "*divinum munus*"⁸⁸.

Rispetto all'interpretazione che vede tra loro alternativi i significati di *dono*, *incarico* e *ufficio*, l'esegesi proposta li considera come interdipendenti. Il dono diventa al contempo incarico, così come l'ufficio presuppone, prima di un incarico conferito dalla legittima autorità, un dono di grazia. Pertanto, ogni volta che *munus* assume il significato di *obbligazione*, *funzione*, *incarico*, presuppone comunque il significato di *dono*.

6 - La partecipazione personale e comunitaria al *munus* di Cristo mediante i doni gerarchici e carismatici

Proprio il *munus battesimale*, nella reciproca immanenza dei significati di dono, compito e missione, fonda e struttura la comunione ecclesiale, secondo il can. 204 §1 CJC 1983:

"i fedeli di Cristo sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione (*munus*) sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo"⁸⁹.

⁸⁷ E. CORECCO - L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Jaka Book, Milano, 1995, p. 19.

⁸⁸ "Non est itaque nobis, dilectissimi, praesumptuosa festivitas, qua suscepti sacerdotii diem divini muneris memores honoramus; quando quidem pie et veraciter confitemur, quod opus ministerii nostri in omnibus quae recte agimus, Christus exsequitur; et non in nobis, qui sine illo nihi possumus, sed in ipso, qui possibilitas nostra est, gloriamur": LEONE MAGNO, *Sermo V*, 4, in PL 54, 154.

⁸⁹ "Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotialis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem, ad missionem



Come è noto, il canone posto in apertura del Libro II *De populo Dei*, è tratto dalla definizione dei “laici” riportata nel numero 31 della Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*⁹⁰. Forse ancora non è stata messa sufficientemente in luce la rivoluzione operata dal Legislatore quando ha scelto di definire lo stato che accomuna tutti i fedeli di Cristo (*christifideles*), utilizzando la nozione conciliare di quella parte del popolo di Dio estranea al concetto di *sacra potestas*, inabile ad assumere uffici ecclesiastici *ex* can 145 CJC 1917.

Se il can. 87 CJC 1917 (ripreso in parte dal can. 96 CJC 1983) affermava, mediante il battesimo, la costituzione dell’uomo a persona nella Chiesa, con diritti e doveri da rivendicare di fronte a essa, il can 204 CJC 1983 afferma, mediante il battesimo, la costituzione dei fedeli popolo di Dio. Il fedele non è “un altro” costituito di fronte al popolo di Dio, ma “con gli altri” costituito popolo di Dio. Ciò che lo contraddistingue non sarà dunque primariamente l’esercizio di diritti volti a garantire la sua autonoma posizione individuale nella Chiesa, ma la partecipazione alla vita divina, al *munus* stesso di Cristo e alla missione della Chiesa. Il *munus* così inteso presuppone l’iniziativa libera e gratuita di Dio, il suo dono di grazia; nel contempo esprime la missione di Cristo e insieme della Chiesa, che si realizza nei molteplici *munera* dei fedeli. Emerge chiaramente come le nozioni recepite dalla teoria generale del diritto (diritti, doveri, poteri ...) debbano essere completamente risignificate dalla luce del mistero della Chiesa.

All’origine dei *munera fidelium* non c’è l’autorità ecclesiastica che conferisce un ufficio ecclesiastico, ma lo Spirito Santo, definito da Agostino come il *Ditator fidelium*, Colui cioè che arricchisce i fedeli⁹¹. Come insegnano i Padri, è Lui che “guida la chiesa verso la verità tutta intera; la unifica nella comunione e nel servizio, la costruisce e la dirige mediante i diversi doni gerarchici e carismatici, e la arricchisce dei suoi frutti” (LG 4).

Comunione e servizio costituiscono dunque le due facce dell’unica realtà nata dal Dono dello Spirito Santo, guidata, diretta e arricchita dai Suoi doni gerarchici e carismatici. Egli infatti

exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit”.

⁹⁰ “Nominē laicorum hic intelleguntur omnes christifideles praeter membra ordinis sacri et status religiosi in Ecclesia sanciti, christifideles scilicet qui, utpote baptisate Christo concorporati, in Populum Dei constituti, et de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti, pro parte sua missionem totius populi christiani in Ecclesia et in mundo exercent”: LG IV, 31.

⁹¹ Cfr. AGOSTINO, *Confessioni*, V, 5, 8.



“Distribuisce i suoi vari doni per l’utilità della chiesa, a misura della sua ricchezza e della necessità dei ministeri. Fra questi doni viene al primo posto la grazia degli apostoli, alla cui autorità lo Spirito sottomette anche i carismatici” (LG 7).

Compito proprio degli Apostoli, investiti in modo particolare dei “doni gerarchici”, è quello di giudicare la genuinità dei doni carismatici e garantirne il loro “esercizio ordinato”⁹². Ogni dono (*munus*) personale infatti, conseguente l’incorporazione al Corpo di Cristo e la costituzione del battezzato a popolo di Dio, implica un servizio (*munus*) ordinato alla missione affidata a tutta la Chiesa. Ogni servizio svolto in forza del dono di grazia ricevuto nel battesimo implica e rende presente pertanto la comunione ecclesiale. La reciproca immanenza di *munus* e *communio* affermata dal Concilio, traduce in termini teologici il legame etimologico che lega *munus* a *communis*⁹³.

L’ordinamento canonico codifica tale legame attraverso l’istituto della *missio canonica*, la configurazione degli uffici ecclesiastici, nella previsione del loro conferimento, del loro legittimo esercizio e della loro cessazione.

7 - Il *munus* dei Vescovi

La configurazione sacramentale dei doni gerarchici e la loro costituzione sinodale trova la sua ampia trattazione nel capitolo III della *Lumen Gentium*, titolato “De Constitutione hierarchica ecclesiae et in specie de episcopatu”⁹⁴.

⁹² “Dona autem extraordinaria non sunt temere expetenda, neque praesumptuose ab eis sperandi sunt fructus operarum apostolicarum: sed iudicium de eorum genuinitate et ordinato exercitio ad eos pertinet, qui in Ecclesia praesunt, et quibus speciatim competit, non Spiritum extinguere, sed omnia probare et quod bonum est tenere (cf. 1Thess 5,12 et 19-21)”. Il principio enucleato da LG 12 per i doni straordinari, costituisce in realtà principio generale circa l’esercizio di qualsiasi *munus* nella Chiesa.

⁹³ Cfr. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire Etymologique de la langue latine*, II, cit., sub voce *munis*, p. 748. La derivazione di *communis* da *munus* consente, a livello ecclesiologico di individuare nella partecipazione all’unico *munus* di Cristo a un tempo sacerdote, re e profeta la fondazione della *communio* ecclesiale.

⁹⁴ Il capitolo si apre con l’istituzione dei dodici, cui seguono le trattazioni: i vescovi successori degli apostoli; la sacramentalità dell’episcopato; il collegio dei vescovi e il suo capo; le relazioni all’interno del collegio episcopale; il ministero episcopale; la funzione di insegnare, di santificare e di governare; i presbiteri e i diaconi. La novità della sistematica adottata dai Padri conciliari emerge chiaramente se raffrontata con la sistematica della



Il numero 21 lega chiaramente i *munera* episcopali alla sacramentalità dell'episcopato:

“Nella persona dei vescovi assistiti dai presbiteri è presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo pontefice sommo. Assiso alla destra di Dio Padre, non è però assente dall'assemblea dei suoi pontefici. È lui innanzitutto che predica la parola di Dio a tutte le genti per mezzo del loro insigne ministero, e continua ad amministrare ai credenti i sacramenti della fede; è lui che fa rinascere dall'alto e inserisce nel suo corpo nuove membra per mezzo della loro funzione paterna (*paterno munere*); è lui che per mezzo della loro saggezza e prudenza dirige e ordina il popolo del Nuovo Testamento nel suo pellegrinare verso la beatitudine eterna [...] Per svolgere compiti (*munera*) così grandi, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo di una speciale effusione dello Spirito Santo che discese su di loro. Questo dono spirituale essi lo hanno conferito ai loro collaboratori mediante l'imposizione delle mani; dono che è stato trasmesso poi fino a noi nella consacrazione episcopale” (LG 21).

Il dono dell'effusione dello Spirito che in origine abilitò gli Apostoli a compiere così grandi *munera*, fu conferito ai loro collaboratori mediante l'imposizione delle mani, poi trasmesso fino a noi mediante la consacrazione episcopale. Essa, mentre testimonia l'irrevocabilità del dono di Dio “imprimendo il carattere sacro”, diventa fondamento del *ministero* dei Vescovi.

Come ogni *munus* nella Chiesa, anche quello conferito mediante la consacrazione episcopale è un dono e un compito che deve essere esercitato dentro l'ordito della comunione ecclesiale:

“La consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio”⁹⁵.

La *Nota esplicativa previa* al n. 2, afferma chiaramente la specificità del termine *munus* rispetto a *potestas* e *officium*:

parte I del libro II del Codice del 1917.

⁹⁵ “Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur. Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua non nisi in hierarchica communionem cum Collegii Capite et membris exerceri possunt” (LG 21).



«Nella consacrazione è data una *ontologica* partecipazione dei sacri "munera", come consta indubbiamente dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola *munera e non potestà*, perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa come di potestà liberamente esercitabile. Ma perché si abbia tale libera potestà, deve accedere la determinazione canonica o giuridica da parte dell'autorità ecclesiastica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nella assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le norme approvate dalla suprema autorità»⁹⁶.

Il passo riportato definisce sacramentale e ontologica la partecipazione ai sacri *munera* da parte dei Vescovi in forza della consacrazione. Sottolinea altresì la specificità del termine utilizzato "*munus*" rispetto a *potestas*. Coerentemente alla nozione teologica di *munus*, il suo esercizio, "per sua stessa natura" deve avvenire entro la comunione gerarchica, mediante una determinazione canonica o giuridica da parte dell'autorità ecclesiastica, che si configura vuoi nella *missio canonica*, vuoi nel conferimento di un ufficio determinato, con annessi poteri ex can. 131 § 1 per la realizzazione della missione spirituale inerente l'ufficio.

8 - Il *munus* del Vescovo di Roma

Una volta definita la sacramentalità dell'Episcopato LG 22, poi ripresa dal can. 330 CJC 1983, considera la struttura interna *dell'ordo* episcopale, richiamandosi al *collegium* apostolico:

"Come per volontà del Signore San Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti".

Non separato dalla missione dei Vescovi, anch'essi vicari e delegati di Cristo, e ad essi costituzionalmente relazionati, si pone il *munus* del Vescovo di Roma⁹⁷. Rispetto alla Costituzione dogmatica *Pastor Aeternus*, i Padri del Concilio Vaticano II non considerano tale *munus* come isolato ma

⁹⁶ Nota esplicativa previa, 2.

⁹⁷ Cfr. LG 18, 20, 22, 23. Come affermerà GIOVANNI PAOLO II, *Enciclica Ut unum sint*, n. 95, «Cum catholica Ecclesia asseverat Episcopi Romani munus cum Christi voluntate congruere, ipsa hoc munus a missione non seiungit, quae episcoporum coetui credita est, qui "vicarii et legati Christi"» (*Lumen Gentium*, 27) ipsi quoque sunt. Episcopus Romanus ad eorum "collegium" pertinet et in ministerio sunt eius fratres».



sempre come strettamente congiunto al *munus* degli altri vescovi. Come afferma un passo di LG 20, ripreso in modo incompleto dal can. 331⁹⁸:

“Come quindi è permanente l’ufficio dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, così è permanente l’ufficio degli apostoli di pasce la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei Vescovi”.

Dal passo conciliare ben si evincono i due tratti caratteristici del *munus* del Vescovo di Roma: essere a un tempo *vere episcopalis*⁹⁹ e nel contempo *singolare* rispetto al *munus* conferito agli altri vescovi. Tale singolarità viene trasmessa ai successori di Pietro attraverso la successione nella sede apostolica di Roma, ovvero la sede apostolica della città dove Pietro e Paolo hanno profuso tutta la dottrina con il loro sangue¹⁰⁰. D’altronde già il Concilio Vaticano I aveva chiaramente identificato i successori di Pietro negli *episcopi sanctae Romanae sedis*¹⁰¹.

Lo stesso titolo di *Romano Pontefice*, attribuito al successore di Pietro, in aderenza con la teologia dei Padri, non si riferisce all’istituzione sacrale dei *pontifices* della Roma arcaica, bensì designa esso stesso il Vescovo (*pontifex*) di Roma¹⁰².

9 - La rinuncia all’ufficio ecclesiastico di Vescovo diocesano

L’Ufficio di Vescovo diocesano, al pari degli altri uffici ecclesiastici, è soggetto alla “perdita”¹⁰³. Come statuisce il can. 184 §1, “L’ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti

⁹⁸ “Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente”.

⁹⁹ **CONCILIO VATICANO I**, Costituzione Dogmatica *Pastor Aeternus*, 3, DS, 3061.

¹⁰⁰ “Ista quam felix Ecclesia! Cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo profunderunt”: **TERTULLIANO**, *De praescriptionibus adversus haereticos*, in PL 2,49.

¹⁰¹ Cfr. DS 3056.

¹⁰² Come è noto nella *Vulgata pontifex* traduce l’ebraico *Köhän* e il greco *ὁ ἱερεὺς*. Si confronti per esempio Es 29,30; Lv 21,10. **LEONE MAGNO**, nel *Sermo V*, ripreso da LG 21, attesta la tradizione dei Padri di chiamare i vescovi *pontifices*.

¹⁰³ Come è noto il Titolo IX del libro I del CJC 1983, divide la disciplina sugli uffici ecclesiastici in due capitoli: *la provvisione dell’ufficio ecclesiastico* (I) e *la perdita dell’ufficio ecclesiastico* (II). Questo prevede nell’art. I la rinuncia all’ufficio (cann. 187-189).



d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione". Con riferimento alla rinuncia del Vescovo diocesano, il can. 401, § 1, parla giustamente di "*renuntiatio ab officio*", non di *renuntiatio muneris*.

La *missio canonica* affidata a un vescovo non comporta infatti l'identificazione tra il *munus* ontologico sacramentale e l'ufficio conferitogli. Se nel Vescovo diocesano "*munus*" e "*ufficio*" coincidono *manente officio*, nel momento della rinuncia la sede episcopale diventa vacante (Can. 416 CJC 1983). Il rinunciante perde l'ufficio e le potestà annesse. Non viene meno però la partecipazione ontologica sacramentale del vescovo resignante ai *munera* derivanti dalla consacrazione che non comportano l'esercizio dei poteri annesi con l'ufficio. Il Concilio stesso menziona per esempio una *sollicitudo* "che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale" (LG 23).

La permanenza del *munus* episcopale in capo al vescovo diocesano che ha rinunciato all'ufficio è da intendersi non in modo astratto, ma concretamente connessa alla porzione di popolo di Dio ricompresa nella Diocesi ove ha compiuto il suo ministero, anche in seguito alla rinuncia, come indica l'istituto del "Vescovo emerito". A norma infatti del can. 402 § 1 CJC 1983, "Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di vescovo emerito della sua diocesi". Come ha osservato Carlo Fantappiè, "col titolo di emerito si è inteso indicare e tutelare il legame che continua a sussistere sul piano spirituale, giuridico e affettivo tra il vescovo e la sua sede dopo la rinuncia"¹⁰⁴. Proprio la possibilità di distinguere tra l'ufficio di Vescovo diocesano con le potestà annesse e il *munus* di Vescovo diocesano emerito, consente di ipotizzare la copresenza nella stessa diocesi del Vescovo diocesano titolare dell'ufficio con il vescovo emerito, senza configurare in alcun modo l'ipotesi di una "diarchia".

10 - La rinuncia di Benedetto XVI alla luce della nozione teologica di *munus*

Stando al magistero di papa Benedetto, il *munus* del Vescovo di Roma, ottenuto con l'elezione legittima da lui accettata insieme con la

¹⁰⁴ C. FANTAPPIÈ, *Sacramento e/o giurisdizione: la rinuncia papale e il papa emerito*, in C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia, 2015, p. 381.



consacrazione episcopale, al pari del *munus* degli altri vescovi, comporta “un sempre e un per sempre”¹⁰⁵.

Consapevole che l'*ontologica* partecipazione ai sacri *munera*, determina un legame esistenziale con la missione affidatagli, Benedetto XVI, nel suo atto formale di rinuncia, non ha utilizzato l'ambigua formula codiciale *renuntiatio muneris* del can. 332 § 2 CJC 1983¹⁰⁶. Ha dichiarato invece di rinunciare al *ministerium*¹⁰⁷. A questo punto le considerazioni fin qui fatte relativamente alla distinzione tra *munus* e ufficio, rilette alla luce della prassi adottata da Benedetto XVI successivamente alla rinuncia, mi sembra attestino la persistenza del nesso ipostatico e irrevocabile con il *munus* di vescovo di Roma nella persona del papa resignante anche in seguito alla perdita dell'ufficio di Romano Pontefice¹⁰⁸.

Ritengo pertanto che il termine “*ministerium*” utilizzato dalla *Declaratio* sia da intendersi in questo caso come sinonimo di *officium*, secondo un possibile significato già individuato da Peter Erdö nei diversi utilizzi di *ministerium* nel Concilio¹⁰⁹. Tale lettura trova conferma nelle parole pronunciate da Benedetto XVI nella sua ultima udienza: “Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa”¹¹⁰. L'oggetto della rinuncia, ovvero “il ministero del Vescovo di Roma”, non solo suggerisce, ma anche impone questa interpretazione.

Applicando le disposizioni canoniche sui Vescovi diocesani al Vescovo di Roma, anche la rinuncia del Romano Pontefice comporta la perdita dell'ufficio e delle potestà annesse. Da ciò consegue che la sede del vescovo di Roma diventa vacante a motivo della rinuncia, e il Papa eletto esercita in pienezza il *munus petrino*, l'ufficio ecclesiastico di Romano pontefice con tutte le potestà annesse. La rinuncia però non comporta nel resignante la perdita della partecipazione ontologica ai sacri *munera* e

¹⁰⁵ “Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore”: **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130227.html.

¹⁰⁶ “Si contingat ut Romanus Pontifex muneris suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur”.

¹⁰⁷ “[...] Declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri”: **BENEDETTO XVI**, *Declaratio*, 11 febbraio 2013.

¹⁰⁸ Sul punto si confronti con profitto **C. FANTAPPIÈ**, *Ecclesiologia e canonistica*, cit., p. 395-398.

¹⁰⁹ **P. ERDÖ**, *Ministerium, munus*, cit., p. 419.

¹¹⁰ **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*.



all'esercizio di quei ministeri legati al *munus* che non richiedono l'esercizio del potere annesso all'ufficio¹¹¹. Avvalorano questa interpretazione le parole pronunciate da Benedetto XVI nella sua ultima udienza, o *declaratio secunda*¹¹². Con la consacrazione episcopale e l'accettazione della legittima elezione, la vita stessa del Vescovo di Roma appartiene totalmente all'opera di Dio. Come Gesù, l'Unigenito del Padre, per giovare a molti uscì dal seno del Padre, così "chi assume il ministero petrino non ha più alcuna *privacy*. Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensione privata"¹¹³.

Come rispondendo alla domanda posta da Gregorio Magno nella sua *Regola Pastorale*¹¹⁴, Benedetto sottolinea che la rinuncia non comporta il suo ritorno nel *secretum*, ovvero nel privato di una precedente tranquillità: "Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso"¹¹⁵. Dopo aver illustrato l'esatto contenuto giuridico della rinuncia (non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa), specifica che "nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di san Pietro". L'accettazione della legittima elezione non comporta soltanto il conferimento di un mero ufficio ecclesiastico; pone il sigillo al *carisma petrino*, anch'esso dono irrevocabile di Dio, che configura il vescovo di Roma, successore di Pietro, in modo singolare rispetto agli altri vescovi.

Tale singolarità appare permanere anche nel vescovo emerito di Roma, almeno stando al richiamo evocativo della sede romana: "rimango in qualche modo nel recinto di Pietro".

Qui Benedetto sembra interpretare la perpetuità del legame spirituale suggerito da Innocenzo III¹¹⁶ tra il Romano Pontefice e la sede di

¹¹¹ "[...] hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando": **BENEDETTO XVI**, *Declaratio*, 10 febbraio 2013.

¹¹² Cfr. **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto della Chiesa*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2013, p. 414.

¹¹³ **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*.

¹¹⁴ "Qua enim mente is qui proximis profuturus enitesceret, utilitati caterorum secretum praeponit suum, quando ipse summi Patris unigenitus, ut multis prodesset, de sinu Patris egressus est ad publicum nostrum?": **GREGORIO MAGNO** nella *Regula Pastoralis*, I, 4, in PL 77, 19.

¹¹⁵ **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*.

¹¹⁶ Cfr. **INNOCENZO III**, *Sermones de diversiis, Sermo III. In cosecratione pontificis*, in PL 217, 663.



Roma, non nell'ufficio o nelle *potestates*, ma nel *munus*. A conferma della perpetuità di questo legame spirituale si aggiunge la scelta di conservare il nuovo nome di Benedetto, assunto al momento del conferimento del *munus petrino*¹¹⁷: "San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all'opera di Dio"¹¹⁸.

Ma come si esprime concretamente il legame non reciso con il *munus petrino* dopo la rinuncia? In forza della ontologica partecipazione alla missione di Cristo, la vita stessa, "attiva o passiva" del Vescovo di Roma, nella sua totalità, appartiene all'opera di Dio. Quando viene meno l'esercizio attivo del *munus* mediante le parole e le opere¹¹⁹, quando cessa l'ufficio ecclesiastico e i poteri annessi, rimane la vita che continua ad appartenere all'opera di Dio nella sua dimensione "passiva". L'aggettivo, vissuto alla luce della partecipazione al *munus* stesso di Gesù, non descrive una passività, ma indica piuttosto una partecipazione attiva alla passione di Cristo come risposta fedele a una missione che chiede di completare nella carne, mediante la preghiera e la sofferenza, quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa (Col 1,24), sull'esempio del buon Pastore che avendo tutto il potere nelle sue mani depose le vesti¹²⁰, non dismettendo in questo modo, ma portando a compimento il suo *munus* a servizio degli uomini, cioè la nostra salvezza¹²¹. Per questo, come rispondendo alle critiche di chi vedeva nella rinuncia uno scendere dalla croce, dirà: "Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso"¹²². Per continuare dunque la missione affidatagli, non ha abbandonato il nome di *Benedetto*. Accanto al nome nuovo assunto con la legittima accettazione, Benedetto XVI affiancherà il titolo "papa emerito". Secondo le prime reazioni dei canonisti, Ratzinger non doveva più essere

¹¹⁷ "Hujus nomen in ordinazione mutatur, quia Petri nomen in praelatione Ecclesiae a Christo mutabatur [...]": **ONORIO D'AUTUN**, *Gemma animae sive de divini officii*, in PL 172. 602, 188.

¹¹⁸ **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*.

¹¹⁹ "Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiando et orando", **BENEDETTO XVI**, *Declaratio*, in: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130211_declaratio.html.

¹²⁰ Cfr. Gv 10, 11, Gv 13, 2-4, ma anche Fil 2,5-7: "pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma spogliò se stesso [...]".

¹²¹ Cfr. **S. VIOLI**, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza*, in *Rivista Teologica di Lugano*, XVIII, 2/2013, p. 166.

¹²² **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale del 27 febbraio 2013*.



papa. Per alcuni avrebbe dovuto avere il titolo di “vescovo emerito di Roma”, per altri “già romano pontefice”, ma sicuramente non “papa emerito”¹²³. I diversi pareri saranno superati dalla decisione della Santa Sede di chiamare e considerare Ratzinger “papa emerito o Romano Pontefice emerito”. La scelta del termine “papa” mi pare adeguata per esprimere la permanenza del *munus* ontologico sacramentale nel Vescovo di Roma resignante insieme alla perdita dell’ufficio e dei poteri a esso connessi. “Papa” infatti rimanda a una formula affettuosa utilizzata in origine per indicare la paternità dei vescovi¹²⁴; a differenza di altri titoli come Romano pontefice, Vescovo di Roma, capo del collegio ... non appartiene al linguaggio del diritto, preferendo i Codici impegnare altri titoli come Romano Pontefice, Vescovo di Roma ...

Il titolo di “emerito”¹²⁵ richiamando il legame spirituale persistente tra i vescovi diocesani e la loro diocesi di servizio dopo la rinuncia, depone ulteriormente a favore della tesi proposta in questo saggio.

A motivo della perdita dell’ufficio e delle potestà annesse, in caso di eventuale conflitto tra il Papa emerito e il Vescovo di Roma/Romano pontefice, si applica per analogia l’antico principio graziano secondo cui prevale senz’altro quest’ultimo, dal momento che per definire le questioni non è necessaria solo la scienza ma anche la *potestas*¹²⁶, e questa è annessa all’ufficio.

Ritengo che il papa emerito non possa partecipare ai concili ecumenici, in quanto, avendo rinunciato all’ufficio e alle potestà annesse

¹²³ Cfr. **R. REGOLI**, *Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI*, Lindau, Torino 2016, p. 403-404. Ghirlanda, per esempio, all’indomani della rinuncia di Benedetto XVI sosteneva: “è evidente che il Papa che si è dimesso non è più Papa, quindi non ha più alcuna potestà nella Chiesa e non può intromettersi in alcun affare di governo” (**G. GHIRLANDA**, *Cessazione dall’ufficio di romano pontefice*, in *Civiltà Cattolica*, 1 (2013), pp. 448). Sintesi proficua delle posizioni dottrinali sul tema è offerto da Fantappiè che così commenta la scelta del titolo di “papa emerito”: “potrebbe essere valutato come un passo in avanti per fugare le ambiguità della riduzione del papato a ufficio funzionale” (**C. FANTAPPIÈ**, *Ecclesiologia e canonistica*, cit., p. 384). Rimane tutt’ora riluttante al titolo di “papa emerito” **G. BONI**, *Sopra una rinuncia*, cit., pp. 108-109.

¹²⁴ Cfr. **A.M. PIAZZONI**, *Storia delle elezioni pontificie*, 3^a ed., Piemme, Casale Monferrato, 2005, p. 35.

¹²⁵ Come statuisce la **CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores XI*, 225: “Dal momento in cui viene pubblicata l’accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, il Vescovo diocesano assume, ipso iure, il titolo di Vescovo emerito della diocesi”.

¹²⁶ Come statuisce il can. 337, § 1, CJC 1983, “Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico”.



non sembra opportuno che concorra all'esercizio della potestà sulla Chiesa Universale in modo solenne¹²⁷. A motivo del suo nuovo *status* non torna né può tornare a essere cardinale; dunque non partecipa al collegio cardinalizio. Ritengo che non abbia neppure titolo di essere nuovamente investito dell'ufficio di Vescovo di Roma a motivo della inabilità al suo esercizio dichiarata in modo inappellabile nell'atto di rinuncia¹²⁸. In quanto successore dell'Apostolo, il papa emerito rimane tenuto alla sollecitudine per tutta la Chiesa che, sebbene non esercitata con atti di giurisdizione ma con la preghiera e la sofferenza, contribuisce sommamente alla Chiesa universale. Ritengo infine che, nel momento del suo decesso, vada applicato *l'ordo exequiarum Romani Pontificis*.

11 - Dalla *ministerialità* alla *munusialità*

Ciò che contraddistingue la Chiesa e ne definisce la sua costituzione, non è primariamente il potere; neppure la "*ministerialità*", intesa nell'accezione di servizio, compito e funzione, ma la *munusialità*, intesa come partecipazione al dono della grazia che abilita l'intero popolo di Dio alla missione di Cristo, dove ogni battezzato coopera alla costruzione del Regno in virtù della sua rigenerazione battesimale, nella misura dei doni naturali, sacramentali, gerarchici e carismatici.

I compiti, gli uffici, le obbligazioni, il complesso di funzioni, gli onori, i gradi della dignità, i servizi, tutto nella Chiesa si fonda sulla partecipazione sacramentale al *munus Christi*.

Definisce in modo esemplare la *munusialità* della Chiesa l'ultimo capitolo di *Lumen Gentium* dedicato a Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Essendo Ella "membro sovremamente e singolare della Chiesa, ne è anche figura e modello"¹²⁹.

Per questo "il Concilio, mentre espone la dottrina sulla Chiesa, nella quale il Redentore divino opera la salvezza, intende illustrare attentamente il *munus* della beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e nel Corpo mistico [...]"¹³⁰.

¹²⁷ "Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico", can. 337 §1 CJC 1983.

¹²⁸ Cfr. LG 23.

¹²⁹ "[...] ut supereminens prorsusque singulare Ecclesiae necnon eius in fide et caritate typus et exemplar spectatissimum salutatur eamque Catholicam Ecclesiam [...]" (LG 53).

¹³⁰ "Ideo Sacrosancta Synodus, doctrinam de Ecclesia, in qua divinus Redemptor salutem operatur, exponens, illustrare sedulo intendit tum munus Beatæ Virginis in mysterio



Questo “altissimo *munus*” di Madre è “dono straordinario di grazia” che la “arricchisce” (LG 53), rendendola in modo singolare *socia* del Signore più di ogni altro generosa e sua umile serva, le consente di cooperare in modo unico all’opera del Salvatore (LG 61); partecipando alla sua unica mediazione (LG 62).

Al pari dei *munera* dei Magi, il *munus* di Maria inerisce il mistero di Cristo e insieme della Chiesa. Ancora una volta il significato di *dono* precede e fonda quello di *incarico* o *ufficio* proprio della tradizione romanistica.

Il *munus* materno di Maria, come ogni *munus* nella Chiesa, è dono e insieme “vero servizio, *diaconia* e *ministerium*” (cfr. LG 24):

“concepando Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo tutto speciale all’opera del Salvatore, coll’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell’ordine della grazia” (LG 62).

La risposta al dono (*munus*) di Dio accolto costituisce fondamento della *communio* ecclesiale intesa come partecipazione all’unico *munus* (servizio), all’unica *missione* e all’unica *mediazione* di Cristo, alla sua stessa opera di salvezza. La *munusialità* così intesa precede, fonda e ricomprende la ministerialità, delineando il tratto originale dell’agire dei battezzati. Dalla descrizione del *munus* materno di Maria è possibile desumere l’eccedenza della nozione teologica di *munus* rispetto a quella canonico-giuridica di ufficio ecclesiastico, di *potestas* e di *ministerium*¹³¹.

Il *munus materno* di Maria, al pari del *munus* del can. 204 non è costitutivamente connesso con la *sacra potestas*; non consegue a una *provvisione ex can. 146 ss.*, ma deriva da una *partecipazione ontologica* che tocca la persona nel suo stesso essere, trasformandola in modo definitivo. Nell’episcopato tale partecipazione ontologica sarà espressa attraverso la nozione di *consacrazione*. Parimenti, in forza della incorporazione a Cristo e della costituzione in popolo di Dio, ontologica è la partecipazione di ogni battezzato al *munus* di Cristo e alla missione affidata da Dio alla Chiesa. Così come ontologico, sebbene non sacramentale nel senso del settenario, il *munus* educativo dei genitori ...

Incarnati Verbi et Corporis Mystici [...]” (LG 54).

¹³¹ Delinea la peculiarità teologico e giuridica di questi termini, proponendo una definizione dei differenti ambiti di significato, G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2014, pp. 332-334.



Il *munus* teologicamente inteso eccede l'*ufficio ecclesiastico* anche in merito alla sua durata. Come è noto, la perdita dell'*ufficio ecclesiastico* e dei poteri a esso connessi si realizza nelle ipotesi previste dal can. 184 § 1 (con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione) oltre che per la morte. Il *munus* di Maria invece, iniziato a partire dal consenso prestato con fede nell'annunciazione, perdura ininterrotto anche dopo l'Assunzione¹³². Proprio questa caratteristica costituisce un tratto fondamentale della *communio sanctorum*, ove i doni con i quali lo Spirito ha arricchito la sua Chiesa non cessano, ma *perdurano ininterrotti*:

“L'unione dei viatori con i fratelli morti nella pace di Cristo non viene interrotta, viene anzi consolidata dalla comunione dei beni spirituali. A motivo della loro più intima comunione con Cristo, i santi del cielo rafforzano la chiesa intera nella santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra, e contribuiscono in molti modi alla sua edificazione ed espansione” (LG 49).

La morte, prima causa della perdita degli uffici ecclesiastici, non interrompe la comunione dei beni spirituali, ma la consolida. E così i santi contribuiscono alla edificazione e all'espansione della Chiesa non in forza di una autonoma attività non meglio precisata, ma grazie alla loro più intima comunione con Cristo, con la sua missione, cioè con il suo stesso *munus*.

Il nuovo senso teologico di *munus*, delineato con alcuni tratti ricavati dalle varie ricorrenze del termine nella *Vulgata*, in *Lumen Gentium* e nel Codice del 1983, nella ipotesi interpretativa di questo saggio, non costituisce un significato speciale che si affianca ai sensi tradizionali ancora prevalenti¹³³, ma costituisce il significato fondamentale sul quale si innestano tutti gli altri significati, oltreché l'*ufficio ecclesiastico* e i poteri a esso connessi. Costituisce altresì l'orizzonte ultimo non solo di ogni azione

¹³² “Questa maternità poi, nell'economia della grazia, perdura ininterrotta, a partire dal consenso prestato con fede nell'annunciazione e mantenuto senza esitazioni ai piedi della croce, fino al coronamento eterno degli eletti. Assunta in cielo ella non ha depresso questo suo *munus* di salvezza, ma continua a ottenerci i doni della salvezza eterna mediante la sua molteplice intercessione” (LG 62).

¹³³ Così, pare, P. ERDÖ, *Ministerium, munus*, cit., pp. 428-429: “Valde clara est in Codice propensio vocabulo «munus» praeter significationem specialem supra indicatam (obligationis obiectivae theologice sumptae) quasi tantummodo in hoc tertio sensu utendi, id est in sensu officii latissime sumpti seu complexus functionum (obligationum et iurium). Sic munus iam re vera pro *notione magis generali iuris de officiis et servitiis vel ministeriis tractantis haberi potest*”.



ecclesiale, ma anche dell'essere stesso di ogni battezzato nella Chiesa e nel mondo.